

Decisione n. 20 del 10 luglio 2023

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – ASL (OMISSIS), Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202315877).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 14/04/2023 indirizzata alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (e da questa acquisita in data 17/04/2023 al protocollo n. DICA-0011647-A-17/04/2023-4.8.1.8.3.) con la quale il Sig. (OMISSIS) - in qualità di Amministratore del Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS) - ha chiesto il riesame del diniego tacito formatosi sulla propria richiesta di accesso agli atti presentata il 17/02/2023 al Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL (OMISSIS), ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la Commissione per l'accesso ha inoltrato per competenza al Difensore Civico Regionale l'istanza di riesame con nota prot. n. DICA 0016915 P-4.8.1.8.3. del 08/06/2023 (acquisita al prot. n. 848 del 09/06/2023) e che pertanto si ritiene assicurato il rispetto dei termini prescritti dalla legge;

PRESO ATTO che l'istanza di accesso è volta ad ottenere tutta la documentazione relativa all'esposto n. 103883/22 dell'8/11/2022;


DATO ATTO che le comunicazioni di diniego non sono pervenute all'istante in quanto trasmesse ad un indirizzo PEC errato, come rappresentato dall'interessato con nota del 14/06/2023, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 878 del 15/06/2023;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini come sopra rappresentato e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 873 del 14/06/2023 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione

- ha provveduto a notificare alla ASL n. (OMISSIS) la richiesta di riesame del Sig. (OMISSIS);
- ha richiesto alla ASL n. (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;



VISTA la nota prot. 56510 del 06/07/2023 (acquista al prot. n. 988 del 07/07/2023), pervenuta oltre i termini indicati, con cui la ASL (OMISSIS) ha fornito le seguenti ragioni ostantive all'ostensione della predetta documentazione:

- *“Assenza di elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione al quale è richiesto l'accesso;*
- *Sono stati comunicati da parte del controinteressato, effetti lesivi inerenti la riservatezza di persone fisiche, immediatamente producibili per mezzo della divulgazione di tale documentazione”;*

CONSIDERATO che la giurisprudenza di merito - in ultimo il Consiglio di Stato sezione III sentenza n. 1717/2021 - ha più volte chiarito che qualora denunce ed esposti abbiano valenza meramente sollecitatoria di un'attività ispettiva propria della P.A. e direttamente da questa esercitabile, nessun collegamento causale esiste tra la segnalazione e gli esiti dell'accertamento o dell'ispezione, specie quando questo non abbia costituito elemento fondante del provvedimento finale assunto;

RITENUTO condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza dei TAR (cfr. TAR Piemonte sez. II, 10/05/2012, n.537; T.A.R. Lazio sez. I, 04/02/2016, n.1657; T.A.R. Emilia-Romagna sez. II, 17/10/2018, n.772) secondo cui, allorquando l'accertamento di un illecito amministrativo sia fondato su autonomi atti di ispezione dell'Autorità amministrativa, l'esposto del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d'ufficio del procedimento, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che in tali evenienze, di regola, non sussiste per il destinatario del provvedimento finale la necessità di conoscere gli esposti al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze;

ATTESO peraltro che, come riportato nella nota della ASL n. (OMISSIS) prot. n. 16319 del 22/02/2023, allegata all'istanza di riesame, l'attività ispettiva, scaturita dall'esposto oggetto della richiesta di accesso, non avendo riscontrato alcuna violazione delle norme vigenti, si è conclusa senza l'emissione di alcun provvedimento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che non sussistono in capo all'istante i presupposti giuridici ed un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione oggetto di accesso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentata dal Sig. (OMISSIS), volto ad ottenere copia dell'esposto n. 103883/22 dell'8/11/2022, è **RIGETTATA** per le ragioni specificate in premessa;



Il Difensore Civico

- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL n. (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
(Avv. Giandonato Morra)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.